La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 5.6.2018
Diritto Avanzato
Edizioni

Comitato scientifico:
Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

Revirement sull'assegno divorzile: non è giustificato motivo legittimante una revisione

Presupposto per disporre la revisione dell'assegno divorzile è il sopraggiungere di un giustificato motivo (v. art. 9 co. 1 della L. n. 898 del 1970) laddove siffatto presupposto deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge, non essendo consentito addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell'art. 9 della L. n. 898 del 1970 il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l'assegno di divorzio - e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge (perlomeno in via generale: v. art. 11 disp. prel. c.c.) e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità.
Non può neppure essere invocato il principio del c.d. "prospective overruling" atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

Tribunale di Mantova, sezione prima, sentenza del 24.04.2018

…omissis…

Tribunale Civile e Penale di Mantova
Sezione Prima
Il Tribunale di Mantova
riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dott. Mauro Bernardi - Presidente Rel.
dott. Alessandra Venturini - Giudice
dott. Maria Magrì - Giudice
- letti gli atti del procedimento …omissis….

- rilevato che *…omissis….*ha chiesto con ricorso presentato ex art. 9 della L. n. 898 del 1970, che venga revocato o comunque ridotto l'assegno di mantenimento posto a suo carico e in favore della ex moglie *…omissis….*e stabilito al momento del divorzio -con sentenza emessa da questo Tribunale n. 451/05 in data 9 febbraio/4 aprile 2005 (quanto alle statuizioni economiche essendo stata in precedenza emessa sentenza parziale sullo status n. 1289/02)- in 350,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (e ora pari a 411,47), importo determinato tenendo conto che la moglie, in costanza di matrimonio, aveva goduto di un tenore di vita notevolmente superiore rispetto a quello esistente al momento del divorzio;
- osservato che l'istante ha motivato la richiesta asserendo 1) che dal 1-4-2004 è in pensione e percepisce un assegno di 2.500,00; 2) che egli è usufruttuario dell'immobile in cui vive con l'attuale coniuge; 3) che la ex moglie è economicamente autosufficiente sicché sarebbero venuti meno i presupposti per la attribuzione in suo favore dell'assegno divorzile, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. 10-5-2017 n. 11504, posto che costei i- è pensionata dal 2008 con un assegno pari a circa 1.300,00 mensili; ii- che ha ricevuto da esso istante, entro il 2010, la somma di 25.183,70 quale quota parte del t.f.r.; -iii che è proprietaria della abitazione in cui vive, pur gravata da rata di mutuo La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico: Luigi Viola (destinato a estinguersi nel 2031) pari a 210,69 mensili; -iiii che essa conduce in locazione, da molti anni, una casa di vacanza sita sul lago di Como ove trascorre lunghi periodi; - rilevato che *…omissis….*costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo 4) che essa percepisce una pensione di soli 835,00; 5) che l'immobile in cui abita è gravato da mutuo; 6) che l'immobile condotto in locazione e sito sul lago di Como era stato occupato in origine dai suoi genitori e che alle spese di locazione (pari a 2.000,00 annui) concorrono la sorella e gli zii che, a turnazione, godono di tale appartamento; 7) che nudo proprietario dell'immobile in cui vive il ricorrente (acquistato nel 2005) è la sua attuale moglie e che la intestazione ad essa è stata fatto al solo scopo di non figurare come titolare di tale cespite; 8) che non è chiaro se il ricorrente sia proprietario di un immobile sito in località *…omissis….*. di *…omissis….*9) che essa, tenendo conto delle ordinarie spese da sopportare, non è economicamente indipendente non essendo più in grado, per ragioni anagrafiche, di dedicarsi a un'attività lavorativa; - considerato che sono stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione e che, pertanto, non è necessario disporre ulteriori indagini sulle condizioni economiche delle parti;
- **osservato che presupposto per disporre la revisione dell'assegno divorzile è il sopraggiungere di un giustificato motivo (v. art. 9 co. 1**

www.LaNuovaProceduraCivile.com

della L. n. 898 del 1970[1]) laddove siffatto presupposto deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787[2]; Cass. 30-4-2015 n. 8839[3]; Cass. 20-6-2014 n. 14143[4]; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953[5]; Cass. 2-5-2007 n. 10133[6]);

---

[1] Così recita: *qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.*

[2] La massima, estratta da CED Cassazione 2017, così recita*: la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.*

[3] La massima, estratta da *Famiglia e Diritto*, 2015, 7, 725, così recita: *non può essere accolta la domanda di revisione degli accordi omologati della separazione consensuale tra i coniugi in mancanza di fatti sopravvenuti giustificativi di un nuovo assetto dei rapporti tra le parti.*

[4] La massima, estratta da CED Cassazione 2014, così recita: *in materia di revisione dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.*

[5] La massima, estratta da CED Cassazione 2017, così recita: *ai sensi dell' art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall' art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall' art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Pertanto, nel caso di mancata attribuzione dell'assegno divorzile, in sede di giudizio di divorzio per rigetto o per mancanza della relativa domanda, la determinazione dello stesso può avvenire solo in caso di sopravvenienza di fatti nuovi concernenti le condizioni o il reddito di uno dei coniugi.*

[6] La massima, estratta da CED Cassazione2007, così recita: *il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile - previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 - postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale*

www.LaNuovaProceduraCivile.com

- rilevato che il ricorrente non ha dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche successivamente alla pronuncia di divorzio risultando anzi, secondo quanto emerso nel corso del giudizio, un miglioramento delle stesse atteso che a) egli non è più gravato dell'assegno di mantenimento per la figlia, a seguito di statuizione del Tribunale di Mantova del 8-11-2006; b) ha instaurato un nuovo rapporto di coniugio con persona che percepisce uno stipendio di 1.900,00 mensili e di cui, almeno in parte, può presumibilmente usufruire; c) è divenuto titolare del diritto di usufrutto sull'immobile in cui attualmente vive con la moglie per acquisto effettuato dopo il divorzio (il rogito è del 12-9-2005);
- rilevato, quanto alla erogazione dell'importo di 25.183,70 quale quota parte del t.f.r., che ciò è avvenuto in esecuzione di accordi fra le parti intervenuti al momento del divorzio sicché tale fatto non può considerarsi circostanza sopravvenuta;
- osservato che non sono migliorate le condizioni economiche della resistente rispetto al momento del divorzio;
- considerato **che non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell'art. 9 della L. n. 898 del 1970 il mero mutamento di giurisprudenza** in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l'assegno di divorzio -e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. sul tema Cass. 10-5-2017 n. 11504[7]; Cass. 22-6-2017 n. 15481[8]; Cass. 29-8-2017 n. 20525; Cass. 9-

---

conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge titolare dell'emolumento abbia acquisito la disponibilità di mezzi idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico. Pertanto, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

[7] La massima, estratta da *La Nuova Procedura Civile 3, 2017*, così recita: *il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:*
A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur – informata al principio dell'autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur – informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è

www.LaNuovaProceduraCivile.com

10-2017 n. 23602; Cass. 26-1-2018 n. 2042[9]; Cass. 7-2-2018 n. 3015; Cass. 16-3-2018 n. 6663)- atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge (perlomeno in via generale: v. art. 11[10] disp. prel. c.c.) e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul tema Cass. S.U. 11-7-2011 n. 15144[11]);

---

costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
Per approfondimenti, si vedano anche PISTONE, *Assegno divorzile, Cassazione 11504/17 e 11538/17: luci e ombre su queste recenti sentenze della Prima Sezione*, in *La Nuova Procedura Civile,* 3, 2017; VOLPE, *Assegno di divorzio alla luce di Cassazione civile 11504/2017,* in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2017; VIOLA, *Assegno divorzile e revirement Cassazione: la sezione semplice non poteva discostarsi dalle Sezioni Unite*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2017.
Si veda anche SCHEMA: Assegno di divorzio, cosa cambia con la sentenza della Cassazione civile 11504/2017.
Si vedano anche DE BELVIS, *Le nuove frontiere dell'assegno divorzile*, in *Riv. Dir. Fam. e Succ.*, 1, 2017, 1; SPOLETINI, *I nuovi criteri dell'assegno divorzile*, in *Riv. Dir. Fam. e Succ.*, 1, 2017, 12.

[8] La massima, estratta da *La Nuova Procedura Civile, 4, 2017*, così recita: *la Prima Sezione civile ha ritenuto che il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio», deve verificare se i sopravvenuti motivi dedotti giustifichino effettivamente, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta "indipendenza o autosufficienza economica" dell'ex coniuge beneficiario, desunta dagli indici individuati con la sentenza di questa Corte n. 11504 del 2017; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario.*

[9] La massima, estratta da *Famiglia e Diritto*, 2018, 4, 321 con nota di FIGONE, così recita: *fermo restando il principio per cui l'assegno di divorzio presuppone la mancanza di autosufficienza del beneficiario, devono escludersi pericolosi automatismi che renderebbero autosufficienza o non autosufficienza sempre identiche a se stesse ed eguali per tutti; il coniuge richiedente l'assegno non può riguardarsi come un'entità astratta, ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità.*

[10] Così recita: *la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*.

[11] La massima, estratta da *Corriere Giur.*, 2011, 10, 1392 con nota di CAVALLA, CONSOLO, DE CRISTOFARO, così recita: *il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. "overruling"), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti", ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'"overruling" si connoti del carattere*

www.laNuovaProceduraCivile.com

- ritenuto inoltre che **non può neppure essere invocato il principio del c.d. "prospective overruling"** atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale (cfr. Cass. 24-3-2014 n. 6862; Cass. 3-9-2013 n. 20172[12]; Cass. 11-3-2013 n. 5962[13]);
- considerato pertanto che il ricorso non è meritevole di accoglimento;
- ritenuto che la natura della controversia, il recente mutamento dell'indirizzo interpretativo da parte della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile e il sorgere, per effetto di esso, di questioni applicative su cui non si è ancora consolidato un orientamento giurisprudenziale, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite (cfr. Corte Cost. 19 aprile 2018);

pqm

- rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Si comunichi.

Così deciso in Mantova, il 24 aprile 2018.
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2018.

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

---

dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'"overruling".

[12] La massima, estratta da *La Nuova procedura Civile*, 2, 2014, con nota di GHIZZI, così recita*: l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione contenuta in contratto stipulato prima del 22 aprile 2000, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite , non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento della stessa banca, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale.*

[13] La massima, estratta da CED Cassazione 2013, così recita: *affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di "prospective overruling", devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. La prima e la terza condizione non ricorrono nel caso di mutamento della giurisprudenza in ordine alle garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 300, non equiparabili a regole processuali, perché finalizzate non già all'esercizio di un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere all'interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso.*

www.LaNuovaProceduraCivile.com